



Proposte di emendamenti al Decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

Elenco

1. Soppressione norma su anticipo anno scolastico e recupero apprendimenti
2. Deroga ai vincoli per assegnazione provvisoria
3. Proroga contratti dirigenti tecnici
4. Soppressione norma su sospensione *call* veloce docenti e DSGA
5. Partecipazione FF DSGA senza laurea a mobilità professionale
6. Partecipazione FF DSGA senza laurea a mobilità professionale
7. Proroga organico COVID e deroga criteri formazione classi
8. Soppressione divieto mobilità per assegnazione sedi non richieste
9. Decorrenza nuova normativa mobilità
10. Assegnazione provvisoria annuale in deroga
11. Assegnazione provvisoria annuale
12. Proroga nuovi spazi per le scuole
13. Proroga norme per assunzioni ad anni successivi
14. Proroga utilizzo 100% GMRE ad anni successivi
15. Inserimento partecipanti concorso straordinario in coda a GM
16. Conferma ruoli a immessi con riserva
17. Inserimento della fase transitoria nel doppio canale di reclutamento
18. Assunzioni precari su tutti i posti vacanti
19. Assunzioni precari da prima fascia e da elenco con 36 mesi
20. Proroga al 2022 per conseguimento specializzazione-abilitazione
21. Riduzione a 24 mesi del servizio per reclutamento
22. Riduzione ad un anno del servizio per reclutamento
23. Riduzione a tre anni incluso anno in corso del servizio per reclutamento
24. Estensione del servizio al sistema nazionale di istruzione
25. Assunzione da prima fascia senza servizio
26. Assunzione da seconda fascia con PAS-TFA da conseguire
27. Assunzione da prima fascia, seconda fascia con PAS-TFA da conseguire a regime
28. Prova disciplinare come prova orale su lezione
29. Ripetibilità prova disciplinare
30. Esonero anno di prova per chi l'ha già superato anche se con riserva
31. Opzione per punteggio più favorevole tra i concorsi
32. Soglia della sufficienza per idoneità nuovi concorsi
33. Riapertura termini bandi di concorso
34. Ripetibilità partecipazione prove concorsuali

35. Estensione semplificazione concorsi a tutte le classi di concorso
36. Soglia della sufficienza per idoneità concorsi STEM
37. Riapertura termini bandi di concorso STEM
38. Assunzioni IRC
39. Graduatoria per soli titoli IRC
40. Graduatoria per soli titoli personale educativo
41. Attivazione profili AS e C del personale ATA
42. Organici ATA
43. Proroga contratti assistenti tecnici
44. Assunzioni ricercatori
45. Assunzioni DS
46. Mobilità professionale docenti di ruolo
47. Concorso straordinario esteso al personale IRC
48. Assistenza psicologica da introdurre stabilmente
49. Raddoppio dei mezzi di trasporto
50. Bonus per l'acquisto di strumenti musicali
51. Organici personale educativo
52. Inserimento in GAE
53. Indennità rischio biologico
54. Corso-concorso Dirigenti Scolastici
55. Stabilizzazione personale ATA
56. Mobilità docenti di religione cattolica
57. Personale all'Estero

Testi

1.

All'articolo 58, al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

Motivazione: il rafforzamento e recupero degli apprendimenti è stato oggetto di specifico finanziamento dal mese di giugno al mese di settembre incluso, pertanto, non appare opportuno ridefinire temi che intervengono anche su materia contrattuale.

2.

All'articolo 58, al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole “fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e” con le seguenti “in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto”.

Motivazione: si ritiene che i vincoli di permanenza sulle sedi debbano essere rivisti in sede di contrattazione collettiva, almeno lasciando spazio all'assegnazione provvisoria annuale per esigenze di famiglia.

3.

All'articolo 58, al comma 2, alla lettera a) inserire la seguente:

Al decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al comma 4 dell'articolo 2, “le parole 31 dicembre 2020” sono sostituite con le seguenti “31 dicembre 2021”.

Motivazione: nelle more dell'espletamento del concorso a dirigente tecnico sono confermati gli incarichi attribuiti a tempo determinato per il funzionamento dell'apparato centrale e periferico dell'amministrazione scolastica.

4.

All'articolo 58, al comma 2, sopprimere la lettera b).

Motivazione: appare irragionevole sospendere per un solo anno la disposizione volta a decorrere dall'a.s. 2020/2021 a l'utilizzo della cosiddetta *call* veloce in altra regione nonché alla sua estensione anche per gli idonei del concorso a DSGA.

5.

All'articolo 58, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) A seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si procede con l'assunzione degli assistenti amministrativi e tecnici utilmente collocati nella graduatoria relativa alla procedura selettiva per la progressione all'area dei Direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'allegato A del decreto del ministro dell'istruzione di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159”.

Motivazione: appare ragionevole permettere in attesa dell'espletamento di nuove procedure concorsuali dopo la *call* veloce il reclutamento degli attuali facenti funzione DSGA con almeno tre anni di servizio senza la laurea ma con il titolo che avevano in possesso oltre che discriminatorio rispetto alla normativa comunitaria.

6.

All'articolo 58, al comma 2, alla lettera b), inserire la seguente:

“Al decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al comma 6 dell'articolo 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: “, in deroga al possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali previsti per l'accesso dall'esterno.”

Motivazione: appare ragionevole permettere in attesa dell'espletamento di nuove procedure concorsuali il reclutamento degli attuali facenti funzione DSGA con almeno tre anni di servizio senza la laurea ma con il titolo che avevano in possesso oltre che discriminatorio rispetto alla normativa comunitaria.

7.

All'articolo 58, al comma 2, alla lettera b), inserire la seguente:

“Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dell'articolo 231-bis, dopo le parole “2020-2021” inserire le seguenti “e 2021-2022”.”

Motivazione: la norma prevede la proroga dell'utilizzo dell'organico Covid e la formazione delle classi in deroga ai parametri vigenti, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica.

8.

All'articolo 58, al comma 2, alla lettera f), sostituire le parole “in una qualunque sede della provincia chiesta” con le seguenti “in una delle istituzioni scolastiche chieste”.

Motivazione: la disposizione introduce una modifica per consentire la contemplazione del diritto al lavoro e del diritto alla famiglia, ad invarianza finanziaria, nel rispetto delle norme contrattuali.

9.

All'articolo 58, al comma 2, lettera f), sopprimere l'ultimo periodo.

Motivazione: la disposizione introduce una modifica per consentire la contemplazione del diritto al lavoro e del diritto alla famiglia, ad invarianza finanziaria, nel rispetto delle norme contrattuali.

10.

All'articolo 58, al comma 2, lettera f), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

“Per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022, è consentita, in deroga ai vincoli esistenti, l'assegnazione provvisoria di tutto il personale scolastico che abbia presentato relativa domanda”.

Motivazione: la disposizione introduce una modifica per consentire la contemplazione del diritto al lavoro e del diritto alla famiglia, ad invarianza finanziaria, nel rispetto delle norme contrattuali. La disposizione introduce una deroga ai vincoli introdotti dalla legge 159/2019 sulle domande di assegnazione provvisoria per i neo-assunti degli ultimi due anni per consentire la contemplazione del diritto al lavoro e del diritto alla famiglia, su tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dal comma 108 dell'articolo 1 della legge 107/2015, ad invarianza finanziaria, e rispondere al divieto di spostamento tra le regioni durante la pandemia. È utile inoltre ripristinare la derogabilità delle disposizioni normative per quanto concertato in sede di contrattazione

11.

All'articolo 58, al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

“f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici", ed è soppresso il seguente periodo: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso"; al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "due anni"; il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso.”

Motivazione: la disposizione introduce una deroga ai vincoli introdotti dalla legge 159/2019 sulle domande di assegnazione provvisoria per i neo-assunti degli ultimi due anni per consentire la contemplazione del diritto al lavoro e del diritto alla famiglia, su tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dal comma 108 dell'articolo 1 della legge 107/2015, ad invarianza finanziaria, e rispondere al divieto di spostamento tra le regioni durante la pandemia. È utile inoltre ripristinare la derogabilità delle disposizioni normative per quanto concertato in sede di contrattazione.

12.

All'articolo 58, al comma 3, lettera a), sostituire le parole “31 dicembre 2021” con “31 agosto 2022”.

Motivazione: la disposizione intende garantire per tutto l'anno scolastico successivo l'eventuale utilizzo di spazi richieste per affrontare l'emergenza epidemiologica nella formazione delle classi.

13.

All'articolo 59, al comma 1, sostituire le parole “Con riferimento all'anno scolastico” con le seguenti “A decorrere dall'anno scolastico”.

Motivazione: con la modifica s'intende inserire la fase transitoria nel doppio canale di reclutamento da utilizzare a regime per contrastare l'abuso dei contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014.

14.

All'articolo 59, al comma 2, sostituire le parole "Per il medesimo anno scolastico" con le seguenti "A decorrere dall'anno scolastico".

Motivazione: con la modifica s'intende inserire la fase transitoria nel doppio canale di reclutamento da utilizzare a regime per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014, con l'utilizzo anche per gli anni successivi del 100% dei posti riservati agli idonei delle graduatorie regionali di merito ad esaurimento.

15.

All'articolo 59, al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

"Alla suddetta graduatoria è aggiunto un elenco aggiuntivo di tutti i partecipanti che hanno sostenuto le prove ma non hanno conseguito il punteggio minimo, ai fini dell'assunzione ai ruoli prima delle procedure di cui al comma successivo, e previa superamento del percorso annuale di formazione iniziale e di prova di cui al comma 7".

Motivazione: in considerazione delle assunzioni previste dal comma successivo per chi ha maturato un servizio di almeno 36 mesi si rende necessaria l'allargamento del reclutamento a tutti i partecipanti dell'attuale procedura straordinaria con le regole adottate per gli altri.

16.

All'articolo 59, al comma 3, inserire il seguente comma:

"4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma."

Motivazione: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità, in ragione della semplificazione delle nuove procedure concorsuali e della gestione della fase transitoria per la lotta alla supplentite nell'amministrazione scolastica, al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l'annullamento di provvedimenti notificati.

17.

All'articolo 59, al comma 4, sostituire le parole "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico" con le seguenti "A decorrere dall'anno scolastico".

Motivazione: con la modifica s'intende inserire la fase transitoria nel doppio canale di reclutamento da utilizzare a regime per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014.

18.

All'articolo 59, al comma 4, eliminare le seguenti parole "salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche,".

Motivazione: con la modifica s'intende coprire l'assegnazione dei 64 mila posti banditi già 1 settembre, in assenza della pubblicazione delle graduatorie di merito dei nuovi concorsi così da utilizzare la fase transitoria per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014.

19.

All'articolo 59, al comma 4, al primo periodo, sostituire la parola "contestualmente" con "alternativamente".

Motivazione: la norma intende far partecipare alla fase transitoria di reclutamento tutto il personale docente che ha avuto la possibilità di partecipare al concorso straordinario bandito ai sensi della legge 159/2019, con almeno tre anni di servizio, oltre al personale abilitato o specializzato presente in prima fascia delle GPS, per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014.

20.

All'articolo 59, al comma 4, alla lettera a) sostituire la parola "2021" con "2022".

Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che consegnerà l'abilitazione o la specializzazione su posti di sostegno entro il prossimo ciclo del TFA, anche quale idoneo dei cicli precedenti, di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014.

21.

All'articolo 59, al comma 4, alla lettera b) sostituire la parola "tre" con "due".

Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato almeno due annualità di servizio e non tre come previsto nel settore privato dalla legge 96/2018 di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014.

22.

All'articolo 59, al comma 4, alla lettera b) sostituire la parola "tre" con "una".

Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato almeno un'annualità di servizio e non tre, in considerazione dell'esperienza didattica maturata, di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014.

23.

All'articolo 59, al comma 4, alla lettera b), sostituire la parola "oltre" con la parola "compreso".

Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato almeno tre annualità incluso l'anno in corso di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l'abuso del ricorso ai contratti a

tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014.

24.

All'articolo 59, al comma 4, alla lettera b), sostituire le parole “nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 12” con le seguenti “, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale,”.

Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato servizio ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 della legge 159/2019 di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l'abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014.

25.

All'articolo 59, al comma 4, sopprimere la lettera b).

Motivazione: la norma intende eliminare la previsione del servizio svolto per il personale già inserito nella prima fascia delle GPS per partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l'abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014.

26.

All'articolo 59, al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

“b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successivi del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell'Istruzione di concerto con il ministero dell'Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge.”

Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l'assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l'accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.

27.

All'articolo 59, sostituire il comma 4 e 5 con i seguenti:

“4. A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che:

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno;

b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio di ciascun anno, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successivi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge.

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto rispettivamente nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi”.

Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.

28.

All’articolo 59, sostituire al comma 7, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: “che consiste in una prova orale, di una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)”.

Motivazione: la norma chiarisce la portata della prova disciplinare e la determina così come già previsto dal legislatore in coerenza all’articolo 17, comma 2 lettera b del dlgs 59/2017 e dell’articolo 4, comma 1-quater lettera b della legge 96/2018.

29. All’articolo 59, al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: “formazione e prova”, aggiungere le seguenti: “o della prova disciplinare”. Conseguentemente, sopprimere l’ultimo periodo.”

Motivazione: la norma chiarisce la possibilità di poter ripetere la prova disciplinare in caso di superamento dell’anno di prova.

30.

All’articolo 59, al comma 7, aggiungere il seguente periodo:

“Sono esonerati dallo svolgimento dell’anno di formazione e di prova nonché della prova disciplinari coloro che hanno già superato l’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito di immissione in ruolo con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali.

Motivazione: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità, in ragione della semplificazione delle nuove procedure concorsuali e della gestione della fase transitoria per la lotta alla supplentite nell’amministrazione scolastica, al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/2022, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l’anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali.

31.

All’articolo 59, al comma 10, alla lettera a) inserire il seguente periodo: “I candidati che siano già risultati idonei in una procedura concorsuale possono avvalersi dell’eventuale migliore punteggio conseguito nella suddetta per i concorsi successivi.”

Motivazione: in considerazione dei bandi annuali e del mancato scorrimento delle graduatorie degli idonei al fine delle immissioni in ruolo, la norma intende riprendere quanto già previsto dall’art. 400, comma 12 del dlgs. 297/94 sulla conservazione del punteggio migliore già conseguito dal candidato.

32.

All’articolo 59, al comma 10, alla lettera a) sostituire la parola “70” con “60”.

Motivazione: in considerazione della semplificazione delle procedure concorsuali, del numero delle cattedre autorizzate ogni anno per le immissioni in ruolo e di quanto già previsto dal dlgs. 297/94.

33.

All’articolo 59, al comma 11, sostituire le parole “senza che ciò comporti” con la seguente “con”.

Motivazione: la norma garantisce il principio costituzionale di affidamento dei cittadini.

34.

All’articolo 59, al comma 13, eliminare l’ultimo periodo.

Conseguentemente si eliminano dal comma 18, primo periodo, le parole “anche in deroga al secondo periodo del comma 13”.

Motivazione: la norma garantisce il principio costituzionale della parità di accesso di tutti i cittadini ai concorsi pubblici.

35.

All’articolo 59, al comma 14, dopo le parole “n. 499”, aggiungere le seguenti: “oltre a quelle”.

Motivazione: la norma garantisce il principio costituzionale della parità di trattamento di tutti i cittadini per l’accesso ai concorsi pubblici.

36.

All’articolo 59, al comma 15, alla lettera a) e alla lettera b), sostituire “70” con “60”.

Motivazione: in considerazione della semplificazione delle procedure concorsuali, del numero delle cattedre autorizzate ogni anno per le immissioni in ruolo e di quanto già previsto dal dlgs. 297/94.

37.

All'articolo 59, al comma 16, al primo periodo, dopo le parole "14 e 15", eliminare la parola "non".

Motivazione: la norma garantisce il principio costituzionale di affidamento dei cittadini.

38.

All'articolo 59, al comma 3 si aggiunge

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, le immissioni in ruolo sono effettuate sul 100% dei posti vacanti e disponibili dalle graduatorie di cui al comma 3 della citata legge e attraverso una graduatoria nazionale permanente relativa a una procedura di selezione per titoli e servizi riservata al personale docente di religione cattolica che abbia, complessivamente, prestato 24 mesi di servizio di insegnamento, con decreto del ministro dell'Istruzione, sentita la Conferenza episcopale italiana.

Motivazione: L'emendamento intende procedere alla rapida assunzione dei docenti IRC a fronte di più di 10.000 posti vacanti e disponibili affidati in supplenza. La norma interviene altresì per istituire un canale riservato di assunzione per il personale precario di religione cattolica in risposta anche al ricorso pendente presso la Corte di giustizia europea per violazione della normativa comunitaria.

39.

Articolo 59, comma 2, si inserisce in fine

È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.

Motivazione: l'attuale situazione di precariato richiede l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. Si fa notare che le immissioni in ruolo del personale docente insegnante religione cattolica non comporterebbero oneri aggiuntivi, in quanto, secondo quanto disposto dal CCNL 2006-09, art. 18, c.1, e art. 19, c., i docenti con quattro anni di servizio e cattedra completa (o superiore a 12 ore nella primaria) sono equiparati ai docenti con contratto a tempo indeterminato e stipendiati con N05.

40.

Articolo 59, comma 2, si inserisce in fine

È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione del personale educativo su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.

Motivazione: l'attuale situazione di precariato richiede l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. L'emendamento si propone garantire il

turnover, considerato che l'ultima procedura concorsuale è stata avviata nel 2000, ad un'intera generazione non è stata data la possibilità di accedere alla stabilizzazione.

41.

All'articolo 58, al comma 2, alla lettera g) aggiungere la seguente:

Affinché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garantire la ripresa dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, sono attivati, a partire dall'a. s. 2021/2022, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure.

Motivazione:

Dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie e di coordinatore dei collaboratori scolastici, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Tali figure risultano ancor più essenziali nella programmazione e gestione del lavoro agile conseguente allo stato emergenziale vissuto durante la sospensione delle attività didattiche.

42.

All'articolo 58, al comma 2, alla lettera g) aggiungere la seguente:

A partire dall'anno scolastico 2021/22, per la formulazione degli organici del personale ATA è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dall'articolo 1 comma 3 del D. P. R. 22 giugno 2009, n. 119.

Motivazione: in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2021/22 occorre ripristinare i posti del personale ATA la cui consistenza di organico è stata ridotta, al fine di garantire l'efficienza delle istituzioni scolastiche.

43.

All'articolo 58, al comma 2, alla lettera g) aggiungere la seguente:

Il termine dei contratti al 30 giugno 2021 di cui al comma 966 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 agosto 2021.

Motivazione: In vista della piena funzionalità degli istituti anche durante le mensilità estive, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi, e dell'esigenza di provvedere al personale tecnico assunto già giugno al 30 giugno, si ritiene necessario prorogare i contratti degli assistenti tecnici fino all'inizio delle nuove lezioni. La copertura finanziaria è data dai fondi già disposti e dalla ritardata (di due-tre mesi) nomina del suddetto personale rispetto all'originaria previsione normativa.

44.

All'articolo 60 si inserisce il comma 1-bis

In ragione all'emergenza epidemiologica e alla semplificazione delle procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall'anno accademico 2021/22 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 30 giugno 2021.

Motivazione: la norma intende rispondere alla Causa pendente presso la Corte di giustizia europea sulla messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, rispetto alla violazione della Direttiva n. 70/99 UE, attraverso la creazione di uno specifico albo nazionale rispettoso della Carte europea.

45.

All'articolo 58, al comma 2, si inserisce in fine

Sono collocati in coda alla graduatoria generale di merito del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificata dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, i vincitori del concorso inclusi nell'elenco nominativo allegato al Decreto Dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e nell'elenco nominativo allegato al Decreto Direttoriale n.413 del 1 aprile 2021 che abbiano rinunciato al ruolo.

Motivazione: Al fine di tutelare il diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, frequentanti le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio nazionale, garantendo il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e dei successivi, nonché al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria e della necessità, per le istituzioni scolastiche autonome, di gestire il riavvio in condizioni di sicurezza delle attività didattiche in presenza è ragionevole la previsione di avvalersi, senza ulteriori oneri per lo Stato, di dirigenti scolastici già selezionati.

46.

All'articolo 59 si inserisce il comma

Sono attivati entro il 30 giugno 2021 con successivo Decreto del Ministro dell'Università corsi di abilitazione destinati al personale docente già di ruolo. I corsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell'Università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri

degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616.

Motivazione: in considerazione della sospensione di tutte le procedure abilitanti, risulta necessario pianificare procedure semplificate di abilitazione per consentire la mobilità professionale al personale di ruolo.

47.

All'articolo 59 comma 4 lettera b) si inserisce in fine:

Quanto disposto vale anche per i docenti IRC.

Motivazione: i docenti IRC, in possesso di una idoneità all'insegnamento equiparabile all'abilitazione, si trovano in una situazione di precariato richiede l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. Si fa notare che le immissioni in ruolo del personale docente insegnante religione cattolica non comporterebbero oneri aggiuntivi, in quanto, secondo quanto disposto dal CCNL 2006-09, art. 18, c.1, e art. 19, c., i docenti con quattro anni di servizio e cattedra completa (o superiore a 12 ore nella primaria) sono equiparati ai docenti con contratto a tempo indeterminato e stipendiati con n05.

48.

Articolo 33, comma 3

Eliminare le parole "fino al 31 dicembre 2021"

Motivazione:

In considerazione delle criticità connesse al perdurare della pandemia da COVID-19, avuto riguardo, in particolare, delle forme di disagio e di malessere psicologico dei bambini e degli adolescenti, è importante assicurare in forma stabile le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza

49.

Articolo 51, comma 7, lettera b) si aggiunge in fine

Per la realizzazione di un efficace attività di prevenzione, dovrà essere garantito il raddoppio dei mezzi di trasporto a disposizione.

Motivazione: in considerazione della situazione epidemiologica e in attesa di una campagna vaccinale di tutti gli studenti dovrà essere garantito un riempimento dei mezzi di trasporto al 50%.

50.

Articolo 60

Si inserisce il comma 1-bis

A partire dal 1° settembre 2021 per gli studenti iscritti dei licei musicali, dei corsi preaccademici, dei corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è garantito quanto previsto dal comma 626 dell'articolo 1 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per l'acquisto di uno strumento musicale.

Motivazione: in coerenza con lo scopo del presente articolo che garantisce misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca è ragionevole prevedere anche questa forma di sostegno per gli studenti di musica.

51.

Articolo 58, comma 2, dopo la lettera g) si inserisce

A partire dall'a.s. 2021/22 sono rivisti i criteri di formulazione degli organici del personale educativo in deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, convertito Legge 15 luglio 2011, n. 111 che vincola la dotazione organica del personale docente educativo a quella dell'anno scolastico 2011/2012 sulla base dell'incremento della popolazione scolastica dei convitti.

Motivazione: Il personale educativo rappresenta una figura professionale volta a promuovere i processi di crescita umana e civile sul piano psicopedagogico e relazionale, facendo anche da raccordo tra le famiglie, gli studenti, i docenti e la dirigenza anche per il recupero sociale di ragazzi a rischio dispersione. Ogni anno, tuttavia, nonostante il continuo aumento della popolazione scolastica dei Convitti ed Educandati Statali Nazionali, si assiste alla carenza di personale educativo.

52.

Articolo 58, comma 2, dopo la lettera g) si inserisce

A partire dall'anno scolastico 2021/2022 è disposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale docente ed educativo in possesso dell'abilitazione attraverso l'inserimento di tutto il personale abilitato, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012.

Motivazione: per sopperire alla sospensione di tutte le procedure concorsuali e all'abuso di contratti a tempo determinato è richiesta una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l'utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento.

53.

Articolo 58, comma 2, dopo la lettera g) si inserisce

È previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico.

Motivazione: Quello del docente, dell'educatore e di buona parte del personale è un lavoro relazionale, che ogni giorno prevede lo scambio ravvicinato di contatti con decine di alunni. In un contesto di continua preoccupazione per il contenimento dell'epidemia diventa pertinente il conferimento di una indennità di rischio. È da segnalare in particolare la situazione dei convitti e del relativo personale educativo che anche in caso di chiusura delle Istituzioni scolastiche proseguono le attività didattiche educative in presenza.

54.

Articolo 58, comma 2, dopo la lettera g) si inserisce

Con decreto del Ministero dell'Istruzione si provvede all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore

della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Motivazione: considerati i numeri delle scuole ancora oggi in reggenza risulta ragionevole intervenire per semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

55.

Articolo 58, comma 2, dopo la lettera g) si inserisce

Per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1 settembre 2021, fino a compensare la riduzione degli organici prodotta da quanto disposto dall'articolo 1 comma 3 del D. P. R. 22 giugno 2009, n. 119.

Motivazione: l'attuale situazione di precariato e l'imminente avvio dell'a.s. 2021/22, richiedono una rapida stabilizzazione del personale scolastico che garantisca l'efficienza di tutte le istituzioni del sistema.

56.

Articolo 58, comma 2, lettera f)

Dopo le parole "in una qualunque sede della provincia chiesta" si aggiunge: "fatto salvo quanto richiesto dalle motivazioni dell'Ordinario in merito al trasferimento del personale docente di RC, riconosciute dall'USR competente".

Motivazione: il docente di religione cattolica immesso in ruolo infatti non è titolare di cattedra ma titolare di un posto nell'organico regionale sul territorio di ogni singola diocesi.

57.

Articolo 58, al comma 2 si inserisce in fine

Sono introdotte le seguenti modificazioni all'articolo 164 bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 64

1. All'articolo 21 comma 2 la parola "sei" è sostituita dalla parola "tre".
2. Il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito come segue: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici.
3. L'articolo 23 è sostituito come segue:
 - a) Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono assegnati ai docenti presenti nelle graduatorie d'istituto.

b) I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali all'estero sono sostituiti dai docenti in servizio nell'istituto.

c) Ai docenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinato in maniera percentuale rispetto alle ore assegnate.

4. All'articolo 18 comma 1 il numero "674" è sostituito con il numero "700". L'articolo 31 è abrogato.

5. Il comma 5 dell'articolo 29 è abrogato

Motivazione: I punti 1 e 2 dell'emendamento, cambiando il periodo minimo di servizio da garantire all'estero, da sei a tre anni e modificando il comma 8 dell'articolo 37, restituisce a detto personale il diritto di partecipare alle prove di selezione per la destinazione all'estero, ed essere destinato ancora all'estero per un mandato di 3 anni scolastici. Il punto 3 dell'emendamento ripristina le graduatorie d'istituto per assegnare gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra ai docenti che faranno domanda d'inserimento nelle graduatorie d'istituto.

Il punto 4 aumenta le unità di contingente da 674 a 700 e abroga l'articolo 31 che prevede i contratti locali a personale residente a anche non italiano. L'aumento del numero di unità serve a coprire le cattedre attualmente assegnate a contratto locale.